

REGOLAMENTO PER LE ANTICIPAZIONI DEL FONDO PENSIONI SANPAOLO IMI: **importanti novità in arrivo**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sanpaolo Imi, portando a conclusione il lavoro già avviato nel corso del precedente mandato, ha introdotto importanti **modifiche operative** che riguardano le **anticipazioni delle posizioni individuali** (i c.d. zainetti), con **decorrenza dal 1° dicembre 2009**.

Nella tabella sottostante sono messi a confronto il testo del precedente Regolamento e quello modificato, con segnalazione delle novità introdotte e di alcune considerazioni in merito.

Torino 18 novembre 2009

*I rappresentanti FISAC/CGIL
Fondo Pensioni Sanpaolo IMI*

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI

*Regolamento delle modalità di attribuzione dell'anticipazione
della posizione individuale di previdenza complementare*

MODIFICHE AL TESTO PRECEDENTE E NOTE ESPLICATIVE

TESTO VIGENTE

NUOVO TESTO CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE

NOTE ESPLICATIVE ALLE MODIFICHE APPORTATE

Art. 1. Norme generali

1.1 L'Iscritto con un'anzianità d'adesione utile per il Fondo di almeno otto anni può richiedere l'anticipata liquidazione dell'ammontare della posizione individuale di cui all'art. 7 dello Statuto, onde sopperire a spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentata con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi disciplinati dall'art. 3, comma 2, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, ossia per astensione facoltativa o per malattia del bambino, nonché quelli relativi alla formazione (art. 5) e alla formazione continua (art. 6)

Art. 1. Norme generali

1.1 L'iscritto può conseguire un'anticipazione a valere sulla posizione individuale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;**
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle**

Trattasi della formalizzazione delle novità introdotte dal dlgs 252/05 entrato in vigore; per quanto riguarda le anticipazioni, dal 1° gennaio 2007.

Il Fondo già aveva recepito la nuova normativa erogando le anticipazioni sulla base della disciplina dettata dal legislatore.

Ricordiamo che le novità significative rispetto alle precedenti regole del Fondo sono:

- abolizione del limite temporale di 8 anni nel caso di anticipazione per spese sanitarie*
- introduzione di un'anticipazione pari al 30% del maturato senza alcuna causale*

Ricordiamo inoltre che l'anzianità richiesta di iscrizione al Fondo è comprensiva di tutti i periodi di adesione a forme di previdenza complementare, in assenza di riscatto della

previsti dalla stessa legge.

lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

posizione maturata.

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

1.2 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Pertanto, in caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito.

Si introduce un nuovo punto nel quale è specificato il limite assoluto per le somme anticipate, come da disposizioni del decreto legislativo.

Il limite individuato è pari al 75% del maturato, computando in tale limite anche le somme antecedentemente erogate a qualunque titolo.

1.2 Ai fini della predetta anzianità d'adesione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

1.3 Ai fini della predetta anzianità d'adesione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

1.3. L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale, quale risultante dalla rilevazione del mese successivo alla data di pervenimento della richiesta.

1.4 La determinazione dell'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale, nell'ambito dei diversi limiti di erogazione vigenti, quale risultante dalla rilevazione del valore quota di riferimento alla data di pervenimento della richiesta, come sotto indicato:

Si introduce un nuovo meccanismo per l'individuazione del montante anticipabile attivando una duplice finestra di calcolo della somma in ragione della data di pervenimento della domanda (completa nella documentazione):

□ entro il 15 del mese anticipo con il valore

a) Le richieste che pervengono al Fondo sino al 15 di ogni mese (se tale giorno è festivo si posticipa a quello lavorativo successivo), sono liquidate con il valore della quota del mese corrente (Es.: richieste entro 15 maggio trattate con valore quota maggio).

b) Le richieste che pervengono al Fondo a partire dal giorno 16 (se festivo si posticipa a quello lavorativo successivo) e fino al 15 del mese seguente, vanno liquidate con il valore della quota di tale mese (Es.: richieste dal 16 maggio al 15 giugno trattate con valore quota giugno).

della NAV del mese di pervenimento

- *dopo il 15 del mese anticipo con il valore della NAV del mese successivo al pervenimento (procedura precedente)*

Questa novità consente una maggiore celerità di erogazione nei casi di domanda entro la prima quindicina del mese

1.4 L'ammontare delle somme anticipabili, al netto degli oneri fiscali, non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie.

1.5 L'ammontare delle somme anticipabili, al netto degli oneri fiscali, non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie.

Il Fondo è autorizzato a detrarre dalla posizione individuale il corrispondente ammontare lordo, che verrà pertanto escluso da ogni successiva rivalutazione.

Si esplicita che le somme a decurtazione della posizione individuale sono gli ammontari lordi riferibili alla quota anticipabile (precisazione di una procedura già attiva in passato che non trovava riscontro formale nel Regolamento)

1.5 Fermi restando i principi generali di cui sopra, la specifica disciplina relativa alla compatibilità dell'anticipazione della posizione individuale costituita presso il Fondo con altre forme d'anticipo o rimborso di cui l'Isritto si

1.6 Fermi restando i principi generali di cui sopra, la specifica disciplina relativa alla compatibilità dell'anticipazione della posizione individuale costituita presso il Fondo con altre forme d'anticipo o rimborso di cui l'Isritto si

avvalga è dettagliata nei successivi paragrafi dedicati alle singole causali.

1.6 L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste; non è altresì possibile, da parte dell'Iscritto, conseguire una pluralità di erogazioni a fronte dello stesso evento, o di documentazione di spesa già presentata.

Le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione.

1.7 La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa per iscritto al Fondo, tramite apposito modulo, unitamente alla documentazione di supporto, ivi compresa quella relativa alle spese sostenute. Le richieste sono accolte secondo l'ordine cronologico di pervenimento. La procedura di anticipazione s'intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. I termini indicati al punto 1.3 sono riferiti al completo pervenimento della citata documentazione. Qualora la documentazione definitiva presentata non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di rimborso delle somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate; in tal caso rimarrà quindi, a carico dell'Iscritto, l'espletamento della procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata

avvalga è dettagliata nei successivi paragrafi dedicati alle singole causali.

1.7 L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste; non è altresì possibile, da parte dell'Iscritto, conseguire una pluralità di erogazioni a fronte dello stesso evento, o di documentazione di spesa già presentata¹.

Le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione.

1.8 La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa per iscritto al Fondo, tramite apposito modulo, unitamente alla documentazione di supporto, ivi compresa quella relativa alle spese sostenute. Le richieste sono accolte secondo l'ordine cronologico di pervenimento. La procedura di anticipazione s'intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. I termini indicati al punto **1.4** sono riferiti al completo pervenimento della citata documentazione. Qualora la documentazione definitiva presentata non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di rimborso delle somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate; in tal caso rimarrà quindi, a carico dell'Iscritto, l'espletamento della procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata

all'Erario.

1.8 Ai fini del presente Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazione) s'intendono quelle rese ai sensi del DPR 28 dic. 2000, n. 445 art. n. 46 e per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà quelle rese ai sensi dell'art. n.47 del citato Decreto.

1.9 Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Iscritto di procedere, successivamente al conseguimento dell'anticipazione a valere sulla posizione di previdenza complementare, alla reintegrazione di quest'ultima secondo le modalità che saranno definite alla luce delle emanande normative di legge.

all'Erario.

1.9 Ai fini del presente Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazione) s'intendono quelle rese ai sensi del DPR 28 dic. 2000, n. 445 art. n. 46 e per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà quelle rese ai sensi dell'art. n.47 del citato Decreto.

1.10 Le richieste di anticipazione, in ogni caso, vanno corredate dalle fotocopie di un documento d'identità valido e del codice fiscale dell'iscritto, nonché dall'indicazione del codice IBAN del conto corrente ove l'iscritto intende far accreditare le somme.

Si prevede una specifica procedura amministrativa finalizzata alla identificazione del richiedente ed all'allineamento delle disposizioni in vigore per l'effettuazione dei bonifici

Art. 2. Spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari

2.1 L'anticipazione è concessa per oneri sanitari sostenuti dall'Isritto per sé o per i seguenti familiari conviventi: il coniuge, il convivente in famiglia di fatto, i figli (anche se adottati o affiliati), i genitori. La convivenza deve risultare da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, da produrre a corredo della richiesta.

2.2 Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 124/1993, così come sostituito dall'art. 58, comma 8, lettera b), della Legge 17 maggio 1999, n. 144.

2.3 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'Isritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.

2.4 L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie (viaggi, permanenza), strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate anche se sostenute dal familiare che presta

Art. 2. Spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari

2.1 L'anticipazione è concessa per oneri sanitari sostenuti dall'Isritto per sé o per i seguenti familiari conviventi: il coniuge, il convivente in famiglia di fatto, i figli (anche se adottati o affiliati), i genitori **purché conviventi**. La convivenza **in famiglia di fatto o con i genitori** deve risultare da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, da produrre a corredo della richiesta.

2.2 Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi **a seguito di gravissime situazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera a), del Decreto Legislativo n. 252/2005.**

2.3 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'Isritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.

2.4 L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie (viaggi, permanenza), strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate anche se sostenute dal familiare che presta

Allineamento con la formulazione di legge

Si sottolinea come già in precedenza il Regolamento del Fondo ricomprendesse fra le causali anche le spese sanitarie sostenute per i genitori conviventi (soggetti non citati nel testo di legge).

Il requisito della convivenza non è necessario per le spese sostenute a favore dei figli

Allineamento al testo di legge

assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

2.5 L'anticipazione, fermo restando quanto indicato nel precedente punto 2.2., può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'Iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica.

L'Iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 60 giorni dalla data d'esborso delle somme, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, la spesa effettivamente sostenuta.

2.6 L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'Iscritto, che in caso contrario dovrà immediatamente rimborsare al Fondo – sulla base dei principi di cui al punto 1.7 – le somme erogate in eccesso.

L'ammontare dell'anticipazione è in ogni caso ridotto dell'importo degli eventuali rimborsi percepiti a carico delle forme di assistenza previste a livello aziendale e/o in forza di

assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

2.5 L'anticipazione, fermo restando quanto indicato nel precedente punto 2.2., può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'Iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica.

Sono ammessi altresì i preventivi relativi alle spese accessorie di cui al punto 2.4.

In tal caso le fatture o ricevute attestanti gli oneri effettivamente sostenuti dovranno essere inoltrate al Fondo, contestualmente alla loro emissione e, comunque, non oltre 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai sei mesi è necessario produrre una certificazione a cura dell'interessato con le tempistiche di completamento previste.

2.6 L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'Iscritto, che in caso contrario dovrà immediatamente rimborsare al Fondo – sulla base dei principi di cui al punto **1.8** – le somme erogate in eccesso.

L'ammontare dell'anticipazione è in ogni caso ridotto dell'importo degli eventuali rimborsi percepiti a carico delle forme di assistenza previste a livello aziendale e/o in forza di

Ai fini dell'anticipazione per le spese accessorie, sono accettati anche i preventivi emessi da strutture abilitate (quali agenzie di viaggio, ecc)

Si introduce la possibilità di prorogare i termini di presentazione della documentazione di spesa nel caso di terapie che eccedano i sei mesi previsti dalla data di anticipazione delle somme

coperture assicurative che assistono i soggetti di cui al comma 2.1.

L'adesione a forme di assistenza previste a livello aziendale o la presenza di coperture assicurative deve risultare nella dichiarazione di cui al punto 2.8.

La richiesta di anticipazione, qualora la stessa venga avanzata sulla base di preventivi di spesa, deve essere oggetto di formale comunicazione agli Enti interessati alle citate coperture; quest'ultima comunicazione deve essere trasmessa per conoscenza al Fondo.

2.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente punto 2.5, l'anticipazione per la causale in oggetto deve essere richiesta dall'Iscritto entro quattro mesi dall'effettuazione della spesa ovvero dall'attribuzione dei rimborsi di cui al punto 2.6 o dal diniego degli stessi.

2.8 L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa all'Iscritto o ad altri familiari conviventi identificati al punto 2.1 un'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'Iscritto o ad altri familiari conviventi un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile. Verificandosi le ipotesi in precedenza delineate, la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto non può superare

coperture assicurative che assistono i soggetti di cui al comma 2.1.

L'adesione a forme di assistenza previste a livello aziendale o la presenza di coperture assicurative deve risultare nella dichiarazione di cui al punto 2.8.

La richiesta di anticipazione, qualora la stessa venga avanzata sulla base di preventivi di spesa, deve essere oggetto di formale comunicazione agli Enti interessati alle citate coperture; quest'ultima comunicazione deve essere trasmessa per conoscenza al Fondo

2.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente punto 2.5, l'anticipazione per la causale in oggetto deve essere richiesta dall'Iscritto entro **otto** mesi dall'effettuazione della spesa ovvero dall'attribuzione dei rimborsi di cui al punto 2.6 o dal diniego degli stessi

2.8 L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa all'Iscritto o ad altri familiari conviventi identificati al punto 2.1 un'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'Iscritto o ad altri familiari conviventi un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile. Verificandosi le ipotesi in precedenza delineate, la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto non può superare

Vengono ampliati i termini utili per la presentazione della richiesta (da 4 a 8 mesi), consentendo una maggiore flessibilità agli iscritti

l'importo delle spese di cui ai punti precedenti effettivamente sostenute e documentate. A tale scopo l'Iscritto dovrà attestare, mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, se lo stesso od altro familiare convivente ha richiesto per la medesima fattispecie un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto o della posizione individuale di previdenza complementare ovvero altro rimborso di cui al punto 2.6.

2.9 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- attestazione della struttura pubblica circa la straordinarietà della terapia e dell'intervento;
- preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie di cui al punto 2.4) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o interventi ed eventuali comunicazioni di cui al punto 2.6 qualora l'Iscritto si avvalga della facoltà prevista al punto 2.5.
- fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati;
- documentazione degli eventuali rimborsi di cui al punto 2.6 percepiti per la medesima fattispecie dall'Iscritto o da altro familiare

l'importo delle spese di cui ai punti precedenti effettivamente sostenute e documentate. A tale scopo l'Iscritto dovrà attestare, mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, se lo stesso od altro familiare convivente ha richiesto per la medesima fattispecie un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto o della posizione individuale di previdenza complementare ovvero altro rimborso di cui al punto 2.6

2.9 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- attestazione, **da parte** della **competente** struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e **degli** interventi **a seguito di gravissime situazioni**;
- **qualora l'Iscritto si avvalga della facoltà prevista al punto 2.5**, preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie di cui al punto 2.4) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o interventi ed eventuali comunicazioni di cui al punto 2.6;
- fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti **(in originale)** attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati;
- documentazione degli eventuali rimborsi di cui al punto 2.6 percepiti per la medesima fattispecie dall'Iscritto o da altro familiare

Riformulazione lessicale ed allineamento alle previsioni di legge

Riformulazione lessicale dello specifico punto

Precisazione formale di natura amministrativa

convivente, ovvero documentazione del diniego dei rimborsi stessi;

- idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, ove la terapia o l'intervento riguardino un soggetto diverso dal richiedente;
- dichiarazione di cui al comma 2.8.

convivente, ovvero documentazione del diniego dei rimborsi stessi;

- **ove le spese siano sostenute nell'interesse di un familiare, occorre allegare anche idonea dichiarazione che attesti lo stato di famiglia e di residenza ed il consenso al trattamento dei dati sensibili**
- dichiarazione di cui al comma 2.8.

Riformulazione del punto con esplicito richiamo alla fattispecie di spesa sostenuta nell'interesse di un familiare, con indicazione della documentazione amministrativa a supporto della richiesta

Art. 3. Acquisizione di prima casa di abitazione per l'Iscritto

3.1 L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione, intendendosi per tale l'immobile che rientri nella nozione di prima casa d'abitazione quale si evince dalle normative in materia di agevolazioni fiscali, tempo per tempo vigenti, previste ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, sulle case di abitazione non di lusso.

A tal fine la vigente normativa prevede che:

- a) l'immobile non di lusso sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto d'acquisto.
- b) nell'atto d'acquisto l'acquirente dichiarare di non essere titolare esclusivo o in

Art. 3. Acquisizione di prima casa di abitazione per sé o per i figli

3.1 L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione **per sé o per i figli (anche se adottati o affiliati).**

A tale fine l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto:

- di voler stabilire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza anagrafica presso l'immobile stesso.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.2, l'anticipazione non è concedibile quando l'interessato sia titolare di diritti reali (proprietà, godimento) - anche in comunione con il coniuge - di altra casa di abitazione idonea nel comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

Unificazione in un unico articolo delle norme relative all'acquisto di 1° casa, senza differenziazione fra iscritto e figli (come indicato dalla disciplina generale), ricomprendendo fra questi ultimi sia quelli adottati sia quelli affiliati: in precedenza vi erano 2 specifici articoli (3 e 4)

Nella riscrittura di questo punto si realizza uno dei più significativi mutamenti del Regolamento: si svincola l'anticipazione dal concetto fiscale di prima casa, sancito nell'ambito dell'atto di acquisto, e si limita l'eventuale impedimento all'anticipo al possesso di immobile idoneo, anche per quote e comunque a disposizione dell'iscritto, nel territorio dello stesso comune in cui si intende acquistare la nuova abitazione. Si sottolinea come l'impedimento sia legato all'idoneità dell'immobile posseduto: in assenza di tale caratteristica è comunque consentita l'anticipazione (ved. Punto 3.3).

Inoltre viene eliminata la limitazione relativa all'acquisto di abitazioni classificate "di lusso"

Si mantiene il vincolo dell'obbligo di residenza (nei 18 mesi dalla data di acquisto) nell'abitazione

comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

- c) nell'atto d'acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni previste in materia.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.2, l'anticipazione non è erogata nel caso in cui l'acquisizione non realizzi i requisiti fondamentali della piena proprietà e del totale ed effettivo possesso dell'immobile.

3.2 L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisizioni di immobile avente le caratteristiche indicate al precedente punto 3.1, in comproprietà con componenti del proprio nucleo familiare, purché la quota di proprietà in

L'acquisizione deve inoltre realizzare i requisiti fondamentali della piena proprietà e del totale ed effettivo possesso dell'immobile. E' ammesso il caso di acquisto di diritto di superficieⁱⁱ.

3.2 L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisizioni di immobile avente le caratteristiche indicate al precedente punto 3.1, in comproprietà con terzi.

acquistata

La nuova formulazione del capoverso introduce, in base alle indicazioni COVIP, anche la possibilità di acquisto del diritto di superficie (fattispecie utilizzata soprattutto in edilizia convenzionata con la quale si acquista il diritto di abitazione per un certo numero di anni - 99 di norma); nel caso in cui successivamente si proceda anche all'acquisto del terreno, realizzando così un possesso pieno dell'abitazione, è anticipabile anche tale esborso.

Altra importante novità: si elimina il vincolo di possesso dell'immobile nella quota minima del 50% allargando nel contempo la fattispecie della "comproprietà" a TERZI, e non solo a

capo all'Iscritto non sia inferiore al 50%.

3.3 L'anticipazione può essere erogata per acquisizioni, anche se effettuate con atto separato, delle pertinenze di immobili per i quali sussistano le condizioni di cui ai punti 3.2 e 3.1

3.4 Ai fini della definizione del nucleo familiare sono considerati, oltre all'Iscritto, i seguenti familiari conviventi: il coniuge, il convivente in famiglia di fatto, i figli (anche adottati o affiliati), i genitori. La convivenza deve risultare da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, da produrre a corredo della richiesta.

3.5 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

3.3 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- acquisto da terzi;
- **acquisto da terzi in presenza di unità abitativa inadeguata per il nucleo familiare** ⁱⁱⁱ
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

componenti del proprio nucleo familiare.

In via interpretativa, l'ammontare anticipabile è proporzionale alla percentuale di possesso in capo all'iscritto.

Il precedente punto 3.3. è eliminato in conformità all'orientamento espresso dalla COVIP (bollettino n. 3 – 2006) nel quale si precisava che l'anticipazione non è erogabile quando l'acquisto della pertinenza avviene con atto separato, in quanto tale fattispecie rientra nella possibilità di accesso al 30% di anticipo senza motivazione

Coerentemente con l'eliminazione del concetto di comproprietà con componenti del nucleo familiare, si elimina il capoverso relativo alla sua definizione

Si introduce il concetto di "unità abitativa non adeguata" già utilizzato dalla normativa mutui ex Sanpaolo; ciò rappresenta un'eccezione al principio di non possesso di altro immobile nel comune in cui si intende procedere al nuovo acquisto

3.6 L'anticipazione è concedibile in relazione ad acquisizioni perfezionate nei sei mesi precedenti la richiesta.

3.7 L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante dal rogito notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), maggiorato delle spese notarili, degli oneri fiscali e delle eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.

3.8 L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa all'Iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare, come identificato al punto 3.4, un'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'Iscritto o ad altri componenti del nucleo familiare un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile. Verificandosi le ipotesi in precedenza delineate, la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto non può superare gli oneri di cui al punto 3.7.

A tale scopo l'Iscritto dovrà attestare, mediante

3.4 L'anticipazione è concedibile in relazione ad acquisizioni perfezionate **negli otto mesi** precedenti la richiesta.

3.5 L'anticipazione è commisurata all'onere **complessivo effettivamente** sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante dal rogito notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), maggiorato delle spese notarili, degli oneri fiscali e delle eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.

3.6 L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa **all'interessato** un'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'Iscritto un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile. Verificandosi le ipotesi in precedenza delineate, la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto non può superare gli oneri di cui al punto 3.5.

A tale scopo l'Iscritto dovrà attestare, mediante

Si amplia il limite temporale entro il quale deve essere avvenuto l'acquisto precedente alla richiesta (maggiore flessibilità per i colleghi)

Riscrittura lessicale

Si elimina dal punto il richiamo ai componenti del nucleo familiare in quanto non più rilevanti ai fini dell'anticipazione: l'unico soggetto rilevante è l'iscritto

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, se lo stesso od altro componente del nucleo familiare ha richiesto per la medesima fattispecie un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto o della posizione individuale di previdenza complementare. Ove dette anticipazioni siano richieste da più componenti dello stesso nucleo familiare la dichiarazione di cui sopra va resa congiuntamente.

3.9 In caso di acquisto da terzi l'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di copia autentica dell'atto notarile di compravendita, anche in corso di registrazione, stipulato non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione.

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, se **l'acquirente** ha richiesto per la medesima fattispecie un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto o della posizione individuale di previdenza complementare.

3.7. In caso di acquisto da terzi della prima casa di abitazione l'erogazione avviene a fronte della produzione della seguente documentazione:

- **copia dell'atto notarile di compravendita oppure, in assenza, copia del contratto preliminare, fermo restando l'obbligo di inoltrare al Fondo copia dell'atto notarile entro tre mesi dalla data di stipula dello stesso;**
- **certificato di residenza dell'interessato. Qualora l'interessato non abbia ancora ottenuto la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto, dichiarazione sottoscritta dall'interessato recante l'impegno a trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto (se non già espressamente indicato nell'atto) fermo restando l'obbligo – entro tale data – di presentazione del certificato.**

L'eliminazione dal capoverso del richiamo al nucleo familiare rientra nelle osservazioni relative al capoverso precedente

In questo punto vengono elencati i documenti amministrativi necessari a corredo della richiesta

Si conferma la possibilità di richiedere l'anticipazione a fronte di presentazione del contratto preliminare

Introduzione, ai fini certificativi, di dichiarazione sottoscritta con impegno al trasferimento della residenza. Si conferma comunque l'obbligo di presentazione del relativo certificato di residenza.

L'ammontare dell'anticipazione non potrà

comunque eccedere **l'esborso effettivo** risultante dal rogito notarile di compravendita; in caso contrario l'Iscritto dovrà immediatamente rimborsare al Fondo – sulla base dei principi di cui al punto 1.8 – le somme erogate in eccesso.

Questo capoverso era contenuto nel punto 3.10 del precedente Regolamento, ora eliminato nella vecchia formulazione

Anche nel caso di anticipazione a fronte di presentazione di contratto preliminare, l'ammontare complessivo erogabile è commisurato all'importo risultante dal rogito notarile, maggiorato delle spese di cui al punto **3.5** idoneamente documentate.

Come sopra

3.8. In caso di acquisto da terzi della prima casa di abitazione per il proprio nucleo familiare, in presenza di unità abitativa inadeguata, l'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione della seguente documentazione, oltre a quella prevista al punto 3.7:

Si norma la documentazione suppletiva necessaria nel caso in cui si proceda ad acquistare un immobile in sostituzione di altro posseduto nello stesso comune, ma risultante non idoneo in ragione della composizione del nucleo familiare

- **dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante la composizione del nucleo familiare e l'inadeguatezza dell'unità abitativa al momento della richiesta;**
- **planimetrie immobili.**

Ai fini della non idoneità, è previsto il criterio legato al numero di vani rispetto al numero di persone del nucleo familiare

3.10 L'anticipazione, fermo restando quanto indicato nei precedenti punti 3.8 e 3.9, può essere concessa prima della stipula dell'atto notarile di compra vendita o assegnazione, a fronte della presentazione del relativo contratto preliminare.

Il succitato contratto preliminare deve evidenziare che l'acquisizione si riferisce ad immobile avente le caratteristiche di prima casa di abitazione come indicato nel precedente punto 3.1.

L'Iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 60 giorni dalla data di stipula del succitato atto, copia autentica dello stesso.

L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dal rogito notarile di compravendita; in caso contrario l'Iscritto dovrà immediatamente rimborsare al Fondo – sulla base dei principi di cui al punto 1.7 – le somme erogate in eccesso.

Anche nel caso di anticipazione a fronte di presentazione di contratto preliminare, l'ammontare complessivo erogabile è commisurato all'importo risultante dal rogito notarile, maggiorato delle spese di cui al punto 3.7 idoneamente documentate

3.11 In caso di acquisto in cooperativa l'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte

Le previsioni contenute nei primi 2 capoversi sono già state ricomprese nel punto 3.8: si evidenzia come, rispetto al preliminare di vendita, sia stato eliminato, nella versione adottata dal nuovo testo, il richiamo alla "prima casa di abitazione"

Le restanti previsioni contenute in questo punto sono state riformulate in altri punti del nuovo Regolamento

3.9 In caso di acquisto in cooperativa:

- **Copia dell'atto notarile di assegnazione**

Si riformula il punto che disciplina l'anticipo nel caso di acquisto in cooperativa, meglio precisando

della produzione di copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio, anche in corso di registrazione, che fa anche fede dell'onere sostenuto dall'Iscritto, stipulato non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione.

dell'alloggio, anche in corso di registrazione, stipulato non oltre gli otto mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione, oppure, in assenza, copia dell'estratto notarile del libro soci attestante la prenotazione e il prezzo dell'immobile e/o eventuali altri contratti preliminari, fermo restando l'obbligo di inoltrare al Fondo, entro tre mesi dalla data di stipula dell'atto notarile di assegnazione, copia dello stesso;

il tipo di documentazione che, in alternativa, può essere prodotta ed aumentando il limite temporale antecedente utile ai fini della richiesta (da 6 a 8 mesi)

- **Certificato di residenza dell'interessato. Qualora l'interessato non abbia ancora ottenuto la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto, dichiarazione sottoscritta dall'interessato recante l'impegno dell'interessato a trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto (se non già espressamente indicato nell'atto) fermo restando l'obbligo - entro tale data - di presentazione del certificato.**

Anche in questo caso, introduzione, ai fini certificativi, di dichiarazione sottoscritta con impegno al trasferimento della residenza. Si conferma comunque l'obbligo di presentazione del relativo certificato di residenza.

3.12 In caso di costruzione in proprio occorre produrre:

- concessione edilizia;
- titolo di proprietà del terreno;

- fatture in regola con la normativa fiscale

3.10 In caso di costruzione in proprio occorre produrre:

- **Copia permesso di costruire;**
- Titolo di proprietà del terreno;
- **Copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione**
- **Copia delle** fatture in regola con la normativa fiscale che attestino il pagamento

La norma riguardante la "costruzione in proprio" è profondamente innovata nel nuovo testo con semplificazioni "amministrative" in relazione alla documentazione richiesta a corredo

che attestino il pagamento delle spese relative a quanto previsto al successivo art. 5 punto 2, ad esclusione dell'ultimo alinea; l'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione delle relative fatture quietanzate.

delle spese relative a quanto previsto al successivo **art. 4** punto 2, ad esclusione dell'ultimo alinea oppure, **in assenza, preventivi di spesa con l'impegno all'esibizione della relativa documentazione fiscale quietanzata entro tre mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione. Qualora le tempistiche di fine lavori e consegna dell'immobile non consentissero il rispetto del termine è necessario produrre, entro tale scadenza, una comunicazione a cura del responsabile dei lavori che attesti lo stato di avanzamento e tempistiche di completamento previste.**

E' ammesso anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione del terreno, a condizione che non siano trascorsi più di 8 mesi dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita e che vi sia almeno la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla costruzione della prima casa di abitazione, vale a dire: copia del permesso di costruire e del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione.

- **Certificato di residenza dell'interessato. Qualora l'interessato non abbia ancora ottenuto la residenza presso l'immobile oggetto di costruzione, dichiarazione**

La novità più rilevante è data dalla possibilità di richiedere l'anticipo anche in presenza di preventivi di spesa (supportati dal permesso di costruire e da copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione).

La norma viene quindi adeguata, per quanto attiene alla documentazione da presentare, rispetto a questa novità.

Ulteriore novità è il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto del terreno (nel limite temporale degli 8 mesi precedenti e con il supporto della documentazione essenziale di riferimento).

Anche in questo caso, si introduce il principio della presentazione di documentazione attestante la residenza nell'immobile costruito

sottoscritta dall'interessato recante l'impegno a trasferirla entro 18 mesi dalla data di ultimazione lavori, fermo restando l'obbligo - entro tale data - di presentazione del certificato.

La documentazione di cui sopra può essere inviata in originale o in fotocopia siglata, per conformità, dal Responsabile Amministrativo dell'Unità Operativa in cui opera l'Iscritto.

3.13 In tutti i casi la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va comprovata, entro diciotto mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza; nel caso di costruzione in proprio, deve essere presentato anche il certificato comunale di ultimazione lavori in originale o in fotocopia siglata, per conformità, dal responsabile amministrativo dell'unità operativa in cui opera l'Iscritto (contemporaneamente o successivamente alla richiesta di anticipazione, ma non oltre i sei mesi dalla ultimazione degli stessi). L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all'Iscritto dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

Si elimina l'intero capoverso semplificando l'iter amministrativo rispettando nel contempo la privacy dei richiedenti

Semplificazione amministrativa con eliminazione dell'intero punto: la maggior parte delle indicazioni sono state ricomprese in altri punti.

3.11 Qualora le spese siano sostenute nell'interesse dei figli, la documentazione richiesta per le diverse tipologie indicate ai punti precedenti deve essere relativa al figlio/figlia. Occorre allegare, inoltre, idonea dichiarazione che attesti lo stato di famiglia

Nuovo punto introdotto per disciplinare anche la specifica fattispecie dell'acquisto a favore dei figli, precedentemente inserita in apposito articolo (art. 4)

e di residenza ed il consenso al trattamento dei dati sensibili, nei casi previsti sottoscritto dal figlio/figlia maggiorenne.

Art. 4. Acquisizione della prima casa di abitazione per i figli

4.1 L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio (anche se adottato od affiliato) avente i requisiti previsti al precedente punto 3.1.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.2, l'anticipazione non è erogata nel caso in cui l'acquisizione non realizzi i requisiti fondamentali della piena proprietà e del totale ed effettivo possesso dell'immobile.

4.2 L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisizioni di immobile, avente le caratteristiche indicate al precedente punto 3.1, in comproprietà con componenti del nucleo familiare del figlio, purché la quota di proprietà in capo al medesimo non sia inferiore al 50%.

4.3 Ai fini della definizione del nucleo familiare sono considerati, oltre al figlio dell'Iscritto, i seguenti familiari conviventi: il coniuge, il convivente in famiglia di fatto, i figli (anche adottati o affiliati). La convivenza deve risultare da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, da produrre a corredo della richiesta.

4.4 La destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquistato ai sensi del

L'intero articolo è abolito in quanto la fattispecie di acquisto per i figli è già disciplinata dal precedente art. 3

punto 3.1 va comprovata, entro diciotto mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza. L'eventuale impossibilità di adempiere a tale obbligo per cause non imputabili al richiedente dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

4.5 L'anticipazione può essere concessa prima della stipula dell'atto notarile di compravendita o assegnazione, a fronte della presentazione del relativo contratto preliminare.

Il succitato contratto preliminare deve evidenziare che l'acquisizione si riferisce ad immobile avente le caratteristiche di prima casa di abitazione come indicato nel precedente punto 3.1.

L'Iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 60 giorni dalla data di stipula del succitato atto, copia autentica dello stesso.

L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dal rogito notarile di compravendita; in caso contrario l'Iscritto dovrà immediatamente rimborsare al Fondo – sulla base dei principi di cui al punto 1.7 – le somme erogate in eccesso.

Anche nel caso di anticipazione a fronte di presentazione di contratto preliminare, l'ammontare complessivo erogabile è commisurato all'importo risultante dal rogito notarile, comprendendo altresì le spese di cui al punto 3.7 idoneamente documentate.

4.6 Per quanto non specificamente regolamentato dal presente articolo, si applica la disciplina di cui al precedente art. 3.

Art. 5. Realizzazione degli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione

5.1 L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alla prima casa di abitazione dell'Isritto o del figlio come individuata al punto 3.1, secondo la seguente casistica:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino

Art. 4. Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del T.U in materia edilizia, riguardanti la prima casa di abitazione.

4.1 L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi edilizi **di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto n.380 del 6 giugno 2001**, relativi alla prima casa di abitazione dell'Isritto o del figlio come individuata al punto 3.1, secondo la seguente casistica:

- a) “interventi di manutenzione ordinaria”, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) “interventi di manutenzione straordinaria”, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino

Allineamento lessicale alle previsioni di legge

Come sopra

modifiche delle destinazioni di uso;

- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

modifiche delle destinazioni di uso;

- c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. **Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.**

Inserimento delle previsioni relative all'adeguamento antisismico, come previsto dalle modificazioni alla norma di legge originaria

(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)

5.2 L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento e dalle circolari di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5.3 Non rientrano invece tra le spese considerate dal punto che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni,

4.2 L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento e dalle circolari di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4.3 Non rientrano invece tra le spese considerate dal punto che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni,

scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

5.4 L'anticipazione compete anche qualora, per lo stesso intervento, all'Iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare sia stata riconosciuta un'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita o un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile. Verificandosi tali ipotesi, la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e del Trattamento di Fine Rapporto non può superare l'importo degli oneri documentati come al punto 5.6 e connessi all'intervento stesso.

5.5 Allo scopo di cui al comma precedente, oltre ad idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere presentata una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, attestante se, per la stessa causale, l'Iscritto od altro componente del nucleo familiare ha richiesto un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto o della posizione individuale di previdenza complementare. Ove dette anticipazioni siano richieste da più componenti dello stesso nucleo familiare la dichiarazione di

scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione

4.4 L'anticipazione compete anche qualora, per lo stesso intervento, **all'interessato** sia stata riconosciuta un'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita o un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile. Verificandosi tali ipotesi, la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e del Trattamento di Fine Rapporto non può superare l'importo degli oneri documentati come al punto **4.6** e connessi all'intervento stesso.

4.5 Allo scopo di cui al comma precedente, oltre ad idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere presentata una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, attestante se, per **lo stesso evento, l'interessato** ha richiesto un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto o della posizione individuale di previdenza complementare.

Anche in questo punto vengono eliminati i riferimenti ai componenti del nucleo familiare; soggetti non più rilevanti ai fini dell'anticipazione

Eliminato il riferimento ai componenti del nucleo familiare; soggetti non più rilevanti ai fini dell'anticipazione

cui sopra va resa congiuntamente.

5.6 La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
- atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia);
- elenco dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori;

4.6 La richiesta di anticipazione, **secondo la normativa vigente, deve essere documentata in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449., vale a dire:**

- a. dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
- b. atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- c. copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia);

In luogo della documentazione indicata alle lettere b) e c), l'Isritto può produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dal Fondo stesso.

Adeguamento formale alle disposizioni di legge

Snellimento amministrativo con produzione di autocertificazione

- ricevute di pagamento dell'ICI dovuta dal richiedente relative al triennio precedente all'anno di richiesta;
- bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. L'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate;
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento) ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento), rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione;
- indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto dell'intervento ovvero fotocopia della domanda di accatastamento;
- eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio.

La documentazione di cui sopra può essere inviata in originale o in fotocopia siglata, per conformità, dal responsabile amministrativo dell'unità operativa in cui opera l'Isritto.

- d. copia delle fatture e/o delle ricevute fiscali e delle relative ricevute dei bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento, emesse non oltre gli otto mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione**

Elencazione documenti richiesti con previsione di recupero dei lavori effettuati negli otto mesi antecedenti alla domanda di anticipazione

Snellimento burocratico delle pratiche con eliminazione dei capoversi relativi sia alla dichiarazione di esecuzione lavori da parte di professionista sia della documentazione catastale

- e. copia della delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni dell'edificio.**

Precisazione formale riguardate le delibere condominiali relative a lavori su parti comuni

La documentazione di cui sopra può essere inviata in originale o in fotocopia .

Snellimento burocratico, e rispetto della "privacy", con eliminazione della firma responsabile dell'unità operativa sulla documentazione inviata

4.7 Per interventi di ristrutturazione di importo complessivamente inferiore a Euro 7.500 euro (iva inclusa), l'anticipazione, fermo restando quanto indicato nei precedenti punti 4.1 e 4.2 - in conformità all'orientamento della Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP)^{iv} - può essere concessa prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che vi sia almeno la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi, vale a dire:

- a) **atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;**
- b) **certificato di residenza**
- c) **copia della comunicazione di inizio lavori; copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, nei casi previsti dalla legislazione edilizia;**
- d) **copia dei preventivi di spesa**

In luogo della documentazione indicata alle lettere a),b),c), l'Isritto può produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dal Fondo stesso.

Introduzione di una previsione che rende possibile, nei casi di lavori con importi inferiori ai 7.500 euro, l'anticipazione prima dell'effettivo esborso delle spese sostenute (con il supporto della documentazione essenziale a testimonianza della volontà di procedere ai lavori)

L'intero punto rappresenta una notevole semplificazione procedurale per l'ottenimento dell'anticipazione, fermo restando l'obbligo di successiva documentazione formale delle spese sostenute nel caso il Fondo la richieda..

Allo stesso modo, si impegna a conservare la documentazione fiscale (fatture/ricevute fiscali) comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

5.7 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi precedenti la richiesta.

4.8 In caso di interventi già perfezionati, i termini di presentazione delle richieste sono di otto mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4.9 In ogni caso di richiesta a beneficio dei figli la documentazione deve essere ad essi riferita. Occorre allegare, inoltre, idonea dichiarazione che attesti lo stato di famiglia e di residenza e, nei casi previsti, il consenso al trattamento dei dati sensibili sottoscritto dal figlio/figlia maggiorenne.

Aumento del limite temporale entro cui è possibile richiedere l'anticipazione (da 6 a 8 mesi)

Introduzione di specifico punto che, anche in questo caso, ricomprenda la fattispecie dell'intervento a favore dei figli, raggruppando in un unico articolo l'intera disciplina

Art. 6. Spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi disciplinati dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, ossia per astensione facoltativa o per malattia del bambino, nonché quelli relativi alla formazione (art. 5) e alla formazione continua (art. 6) previsti dalla stessa legge

6.1 L'anticipazione è connessa alla fruizione, da parte dell'Iscritto, dei congedi disciplinati dall'art. 3, comma 2, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, ossia per astensione facoltativa o per malattia del bambino, nonché quelli relativi alla formazione (art. 5) e alla formazione continua (art. 6) previsti dalla stessa legge, secondo la seguente casistica:

- a) assenze dal lavoro a titolo di congedi parentali non retribuiti ossia per

L'intero articolo è abolito in quanto la previsione di anticipazione per congedi parentali è ricompresa nella fattispecie dell'anticipazione del 30% riconosciuta senza alcuna specifica causale (ved. Successivo art. 5)

astensione facoltativa o per malattia del bambino;

- b) assenza dal lavoro a titolo di congedo per la formazione;
- c) assenza dal lavoro a titolo di partecipazione ad iniziative di formazione continua, anche aziendale.

Nell'ambito delle disposizioni al punto a), il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice e/o al padre lavoratore, anche adottivi o affidatari.

6.2 L'anticipazione è erogabile allorquando la domanda di fruizione dei congedi parentali e/o formativi è accolta dal datore di lavoro.

6.3 L'erogazione è commisurata: all'ammontare presunto della retribuzione netta non corrisposta durante l'assenza; alla copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto a fini previdenziali del periodo di assenza, purché detto onere sia documentato all'atto della domanda.

6.4 L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante dall'effettivo mancato reddito e dall'importo degli oneri contributivi sostenuti durante il periodo di assenza dal lavoro dell'Iscritto.

Qualora la documentazione definitiva (attestazione del datore di lavoro dell'effettivo esercizio delle opportunità previste dalla specifica richiesta di congedo), non giustifichi compiutamente l'erogazione effettuata,

l'Isritto dovrà immediatamente rimborsare al Fondo – sulla base dei principi di cui al punto 1.7 – le somme erogate in eccesso.

6.5 L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa all'Isritto un'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile.

Verificandosi le ipotesi in precedenza delineate, la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto non può superare l'importo della retribuzione netta effettivamente non corrisposta durante l'assenza dal lavoro e degli oneri contributivi effettivamente sostenuti e documentati.

A tale scopo l'Isritto dovrà attestare, mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, se lo stesso ha richiesto, ovvero ottenuto, per la medesima fattispecie, anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto, ovvero dichiarazione del diniego delle stesse.

La citata dichiarazione deve essere oggetto di formale comunicazione al Fondo e trasmessa per conoscenza al proprio Datore di Lavoro, presso l'ufficio interessato alle erogazioni delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto.

6.6 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione attestante eventuali anticipazioni di cui al punto 6.5 percepite

per la medesima fattispecie dall'Iscritto, ovvero dichiarazione del diniego delle stesse;

- documentazione rilasciata da parte dell'Amministrazione del Personale del proprio Datore di Lavoro, dalla quale risulti l'accoglimento della domanda di fruizione del congedo parentale e/o formativo;
- comunicazione rilasciata da parte dell'Amministrazione del Personale del proprio Datore di Lavoro, dalla quale risulti l'importo presunto della retribuzione netta non percepita durante il periodo di assenza;
- documentazione relativa al pagamento degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto a fini previdenziali del periodo di assenza dal lavoro;

Al termine del periodo di fruizione del congedo, entro 60 gg dalla conclusione dello stesso:

- attestazione, da parte dell'Amministrazione del Personale del proprio Datore di Lavoro, dell'effettivo esercizio delle opportunità previste dalla specifica richiesta di congedo;

La documentazione di cui sopra può essere inviata in originale o in fotocopia siglata, per conformità, dal Responsabile Amministrativo dell'Unità Operativa in cui opera l'Iscritto.

6.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente punto 6.4, l'anticipazione per la causale in oggetto deve essere richiesta dall'Iscritto non oltre i sei mesi dall'ottenimento del congedo.

Art. 5. Anticipazione per ulteriori esigenze dell'Iscritto

5.1 L'anticipazione è connessa alla soddisfazione delle "ulteriori esigenze" dell'iscritto, per un importo non superiore al 30%

La richiesta non deve essere corredata da alcuna documentazione, fatto salvo quanto indicato al punto 1.10.

Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi godimento dei congedi per la formazione continua, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2001, n.151. Tali forme di anticipazione potranno essere, pertanto richieste nei limiti ora previsti dal decreto e con le stesse modalità sopra indicate.

Art. 6 Reintegro dell'anticipazione

L'Iscritto ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti, compilando l'apposito modulo

L'articolo rappresenta la formalizzazione di quanto previsto dal dlgs 252/05 e già attuato dal Fondo dalla decorrenza della legge (2007)

Capoverso in cui si recupera la previsione, precedentemente normata dall'art. 6, di anticipazione per congedo parentale o motivi di studio

Formalizzazione, con indicazione operativa, della previsione di legge di reintegro delle somme anticipate: si ricorda che gli importi versati a tale titolo concorrono a saturare il limite di deducibilità contributiva annuale (ved. Info

**ed allegando le copie delle ricevute del *precedenti x la sua individuazione*.
bonifico bancario eseguito.**

ⁱ Deliberazione Covip del 16 ottobre 2002

ⁱⁱ Risposta quesito Aprile 2009 Covip

ⁱⁱⁱ Per unità abitativa inadeguata s'intende un'abitazione che abbia un numero di vani – esclusi servizi, ripostigli e accessori – inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare dell'iscritto o dei figli

^{iv} Risposta quesito ottobre 2008 COVIP